

Piano regionale per la rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione

Art. 1

Finalità del piano regionale

1. Il piano regionale, in armonia con il D P C M. 11 settembre 1989 recante "Nuove direttive alle regioni a statuto ordinario in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione", intende perseguire la finalità di razionalizzare la rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione attraverso una riduzione del numero di impianti ed una migliore organizzazione, utilizzazione, qualificazione degli stessi, nonché una più equilibrata loro distribuzione nel territorio in funzione di una più adeguata soddisfazione delle esigenze dell'utenza.

Art. 2

Attuazione del piano regionale

1. La Regione e i comuni attuano il piano regionale per la rete degli impianti di distribuzione con il recepimento delle indicazioni generali e specifiche espresse nel piano regionale stesso, ciascuno attraverso l'esercizio delle funzioni di propria competenza

Art. 3

Numero di impianti a livello comunale

1. Fatta salva la continuità di esercizio degli impianti regolarmente autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, la cui riduzione avverrà soprattutto attraverso i meccanismi previsti dagli articoli 9, 14 e 22 del presente piano, al fine di garantire tale pubblico servizio in tutto il territorio regionale, il numero minimo di impianti di distribuzione di carburanti previsto per ogni comune della regione Marche è fissato dalla seguente tabella:

COMUNE	N. IMPIANTI
Acqualagna	3
Apecchio	2
Auditore	1
Barchi	1
Belforte all'Isauro	1
Borgo Pace	1
Cagli	3
Cantiano	1
Carpegna	1
Cartoceto	2
Casteldeiçi	1
Colbordolo	2
Fano	20

(segue)

COMUNE	N. IMPIANTI
Fermignano	2
Fossombrone	4
Fratte Rosa	1
Frontino	1
Frontone	2
Gabicce Mare	3
Gradara	1
Isoia del Piano	1
Lunano	1
Macerata Feltria	2
Maiolo	1
Mercatello sul Metauro	1
Mercatino Conca	1
Mombaroccio	1
Mondavio	2
Mondolfo	4
Montecalvo in Foglia	2
Montecerignone	1
Monteciccardo	1
Montecopiolo	1
Montefelcino	1
Montegrimano	1
Montelabbate	2
Montemaggiore al Metauro	1
Monteporzio	2
Novafeltria	4
Orciano di Pesaro	1
Peglio	1
Pennabilli	2
Pergola	3
Pesaro	30
Petriano	1
Piagge	1
Piandimeleto	1
Pietrarubbia	1
Piobbico	1
Saltara	2
San Costanzo	2
San Giorgio di Pesaro	1
San Leo	2
San Lorenzo in Campo	3
Sant'Agata Feltria	1
Sant'Angelo in Lizzola	1
Sant'Angelo in Vado	2
Sant'Ippolito	1
Sassocorvaro	2
Sassofeltrio	1
Serra Sant'Abbondio	1
Serrungarina	1
Talamello	1
Tavoleto	1
Tavullia	2
Urbania	2
Urbino	6

(segue)

COMUNE	N. IMPIANTI
Agugliano	1
Ancona	40
Arcevia	3
Barbara	1
Belvedere Ostrense	1
Camerano	3
Camerata Picena	1
Castellbellino	1
Castelcolonna	1
Castelfidardo	6
Castelleone di Suasa	1
Castelplanio	2
Cerreto d' Esi	2
Chiaravalle	3
Corinaldo	2
Cupramontana	3
Fabriano	13
Falconara Marittima	13
Filottrano	3
Genga	2
Jesi	16
Loreto	4
Maiolati Spontini	2
Mergo	1
Monsano	1
Montecarotto	1
Montemarciano	3
Monterado	1
Monteroberto	1
Monte San Vito	1
Morro d'Alba	1
Numana	2
Offagna	1
Osimo	12
Ostra	2
Ostra Vetere	2
Poggio San Marcello	1
Polverigi	1
Ripe	2
Rosora	1
San Marcello	1
San Paolo di Jesi	1
Santa Maria Nuova	2
Sassoferrato	3
Senigallia	18
Serra dei Conti	2
Serra San Quirico	1
Sirolo	1
Staffolo	1
Acquacanina	1
Apiro	2
Appignano	1
Belforte dei Chienti	1
Bolognola	1
Caldarola	1
Camerino	4
Campo Rotondo di Fiastone	1
Castelraimondo	2

COMUNE	N. IMPIANTI
Castelsantangelo sul Nera	1
Cessapalombo	1
Cingoli	5
Civitanova Marche	13
Colmurano	1
Corridonia	4
Esanatoglia	1
Fiastra	1
Fiordimonte	1
Fiuminata	1
Gagliole	1
Gualdo	1
Loro Piceno	1
Macerata	20
Matelica	3
Mogliano	2
Montecassiano	3
Montecavallo	1
Montecosaro	2
Montefano	1
Montelupone	2
Monte San Giusto	2
Monte San Martino	1
Morrovaile	3
Muccia	2
Penna San Giovanni	1
Petriolo	1
Pievebovigliana	1
Pievotorina	1
Pioraco	1
Poggio San Vicino	1
Pollenza	2
Porto Recanati	4
Polenza Picena	9
Recanati	9
Ripe San Ginesio	1
San Ginesio	3
San Severino Marche	6
Sant' Angelo in Pontano	1
Sarnano	2
Sefro	1
Serra Petrona	1
Serravalle dei Chienti	2
Tolentino	7
Treia	5
Urbisaglia	1
Ussita	1
Visso	1
Acquasanta Terme	3
Acquaviva Picena	1
Altidona	1
Amandola	2
Appignano del Tronto	1
Arquata del Tronto	1
Ascoli Piceno	20
Belmonte Piceno	1
Campofilone	1
Carassai	1

(segue)

(segue)

COMUNE	N. IMPIANTI
Castel di Lama	1
Castignano	1
Castorano	1
Colli del Tronto	1
Comunanza	2
Cossignano	1
Cupra Marittima	2
Falerone	2
Fermo	14
Folignano	1
Force	1
Francavilla d'Ete	1
Grottammare	4
Grottazzolina	2
Lapedona	1
Magliano di Tenna	1
Maltignano	2
Massa Fermata	1
Massignano	2
Monsampietro Morico	1
Monsampolo del Tronto	1
Montalto delle Marche	2
Montappone	1
Montedinove	1
Montefalcone Appennino	1
Montefiore dell'Aso	2
Montefortino	1
Montegallo	1
Montegiberto	1
Montegiorgio	4
Montegranaro	4
Monteleone di Fermo	1
Montelparo	1
Montemonaco	1
Monteprandone	1
Monterinaldo	1
Monterubbiano	2
Monte San Pietrangeli	1
Monte Urano	3
Monte Vidon Combatte	1
Monte Vidon Corrado	1
Montottone	1
Moresco	1
Offida	2
Ortezzano	1
Palmiano	1
Pedaso	2
Petritoli	2
Ponzano di Fermo	1
Porto San Giorgio	5
Porto Sant'Elpidio	6
Rapagnano	1
Ripatransone	2
Roccafluvione	1
Rotella	1
San Benedetto del Tronto	20
Santa Vittoria in Matenano	1
Sant'Elpidio a Mare	5
Servigliano	2

(segue)

COMUNE	N. IMPIANTI
Smerillo	1
Spinetoli	2
Torre San Patrizio	1
Venarotta	1

2 Anche nel caso in cui il numero minimo di impianti previsto per un comune risulti inferiore a seguito di cessazione di attività, a quello stabilito nella tabella di cui al comma 1, non è comunque possibile il rilascio di nuove concessioni in deroga al criterio fondamentale sancito dal comma 1 dell'articolo 9

3 Il comune totalmente privo di impianti, in assenza di richieste di nuove concessioni, può autorizzare per motivi di pubblica utilità, l'installazione di un impianto di distribuzione carburanti per uso di autotrazione in deroga al comma 1 dell'articolo 9 del presente piano, salvo il caso in cui la situazione di carenza consegua ad espresso assenso del comune medesimo

Art 4

Piani comunali

1 I comuni adottano delibere di piano per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, adeguando, per quanto necessario, i piani già esistenti.

Art 5

Zone omogenee

1 Ai fini dell'applicazione della presente legge si individua una ripartizione del territorio comunale in quattro zone. Con riferimento al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, si definiscono:

Zona 1. Zona A di cui all'articolo 2 del citato D.M.: le parti del territorio comunale interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale o di porzioni di esso, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi

Zona 2. Zone B e C di cui al citato articolo 2 del D.M.: le parti del territorio parzialmente o totalmente edificate diverse dalla zona A; si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento della superficie fondiaria delle zone nelle quali la densità territoriale non sia superiore a 1,5 mc/mq. e le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità suddetti.

Zona 3. Zone D e F di cui al citato articolo 2 del D.M.: le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati e le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale

Zona 4. Zona E di cui al citato articolo 2 del D M : le parti del territorio destinate ad usi agricoli escluse quelle in cui, fermo restando il carattere agricolo delle stesse, il frazionamento della proprietà richieda insediamenti da considerare come zona classificata nel presente articolo

Art 6
*Caratteristiche dell'impianto tipo
per zone omogenee*

1. Le caratteristiche degli impianti in relazione alle prestazioni stimate in funzione delle zone sono le seguenti:

Zona 1. L'impianto assolve una funzione di servizio nei confronti degli utenti "itineranti", oltre che degli utenti localizzati nei centri storici. Sono previste, pertanto, tipologie di impianto "agili", possibilmente nelle classi "chioschi"

Zona 2. L'impianto assolve prioritariamente la funzione di fronteggiare la domanda abituale in relazione a un'utenza "stanziale". Sono previste, pertanto, tipologie di impianto orientate nelle classi "stazioni di servizio - stazioni di rifornimento" con prevalente dotazione di servizi al mezzo

Zona 3. L'impianto assolve prioritariamente un compito di rifornimento congiuntamente allo svolgimento di altra attività, quale ad esempio la vendita di prodotti accessori per autoveicoli. Sono previste, pertanto, tipologie di impianto orientate nelle classi "stazioni di servizio - stazioni di rifornimento" con centri di vendita annessi per materiali riferiti prevalentemente al mezzo. Per enfatizzare l'effetto "vendita" si può valutare, a livello comunale, l'opportunità di creazione di "centri integrati di erogazione" con la contemporanea distribuzione di più prodotti unificata con servizi commerciali al mezzo e alla persona.

Zona 4. L'impianto assolve prioritariamente la funzione di fronteggiare la domanda "itinerante". Sono previste, tipologie di impianto orientate nella classe "stazioni di servizio - stazioni di rifornimento" con la presenza prevalente di attrezzature per i servizi alla persona, anche se non vengono esclusi alcuni servizi essenziali al mezzo

Art 7
*Superficie minima dell'area
a disposizione dell'impianto*

1. In relazione alla qualità del servizio da prestare in funzione delle tipologie di cui all'articolo precedente, ogni nuovo impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione deve disporre delle seguenti superfici minime, nelle quali sono compresi i percorsi di ingresso e di uscita dell'impianto stesso:

TIPO DI IMPIANTO	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 4
	mq.	mq.	mq.
Stazione di servizio	600	1.200	1.600
Stazione di rifornimento	600	1.200	1.600
Chiosco	250	400	600

2. Per gli impianti situati nella zona I e per i punti isolati o appoggiati, per i quali non si richiede un minimo di superficie è richiesta comunque la presenza del fuoristrada

Art 8
*Rapporto fra normativa sulla distribuzione
dei carburanti, piano di sviluppo e adeguamento
della rete distributiva e piani dei pubblici esercizi*

1. La regolamentazione delle attività commerciali e delle attività di vendita al pubblico di alimenti e bevande annesse agli impianti di distribuzione di carburante è autonoma rispetto alla normativa di attuazione dei piani di adeguamento e sviluppo della rete distributiva al dettaglio e dei piani per i pubblici esercizi. Dette attività seguiranno pertanto gli orari e i turni previsti per gli impianti di distribuzione carburanti dei quali costituiscono attività accessoria

Art 9
Nuove concessioni

1. Nuove concessioni per la installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione automatica di carburanti possono essere rilasciate solo previa rinuncia alla concessione di due impianti installati e funzionanti alla data di presentazione della domanda (erogazione effettiva di carburanti negli ultimi 12 mesi), ciascuno inteso come unitario complesso commerciale, e previo impegno al loro smantellamento, da avviare contestualmente all'ottenimento della nuova concessione.

2. La rinuncia alla concessione di impianti che comporti la riduzione del numero degli impianti al di sotto del minimo previsto dalla tabella di cui all'articolo 3 del presente piano non è consentita ai fini del rilascio di nuove concessioni, salvo espresso parere favorevole del comune nel cui territorio ha sede l'impianto rinunciato.

3. Gli impianti connessi a nuove concessioni, esclusi quelli eroganti solo GPL o solo metano, devono essere installati alle seguenti distanze da altri impianti installati e funzionanti:

- a) almeno m. 300 nei centri abitati misurati sul percorso più breve;
- b) almeno km. 2 fuori dei centri abitati misurati sul percorso più breve;
- c) più di km. 15 sulla stessa direttrice di marcia nelle strade a scorrimento veloce che attualmente sono: strada a grande comunicazione Fano/Grosseto e variante SS. 3 Flaminia (da Calmazzo a Ponte Riccioli), variante SS. 76 Val d'Esino, raccordo autostradale Tolentino (zona industriale)/Civitanova Marche e variante SS. 77, raccordo autostradale Ascoli/Porto d'Ascoli.

4. In presenza di più richieste di nuove concessioni, la selezione fra le stesse si opera ordinatamente:

- a) in funzione del numero delle concessioni rinunciate;

b) a parità di condizioni, a favore di chi cede impianti con un erogato complessivo superiore nel biennio precedente la presentazione della domanda.

5. La norma di cui al comma 1 non è applicabile per gli impianti di distribuzione di solo GPL per i quali vale la limitazione del numero complessivo dei punti di vendita che non può superare comunque il 6 per cento del totale dei punti vendita di tutti i carburanti della regione. Non è applicabile neppure per gli impianti di distribuzione di solo metano.

6. Eventuali ulteriori prodotti rispetto a quelli previsti nelle concessioni rinunciate, ivi compreso il self-service pre-pagamento, sono autorizzati senza ulteriori rinunce purché la relativa richiesta sia contestuale alla domanda di nuova concessione e siano altresì rispettati i limiti del prodotto di cui al presente piano. Nel caso di domande non contestuali ogni richiesta di nuovo prodotto e di self-service pre-pagamento deve essere accompagnata dalla rinuncia ad un impianto installato e funzionante.

Art. 10

Rinnovi delle concessioni

1. Non sono rinnovabili le concessioni relative ad impianti situati nei centri storici, se incompatibili con la normativa urbanistica e se le stesse non sono in regola con la normativa vigente in materia di licenze di accesso.

2. Sono escluse dal divieto di cui al comma 1 le concessioni relative ad impianti di distribuzione siti nelle località montane e nei piccoli centri abitati ove essi costituiscono unico punto di rifornimento di carburanti e distino almeno km. 15, sulla viabilità ordinaria, da altro impianto di distribuzione.

Art. 11

Disposizioni comuni a nuove concessioni e rinnovi

1. La concessione all'installazione e all'esercizio dell'impianto, nonché il rinnovo della concessione stessa, sono rilasciate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 convertito con modificazioni in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, all'articolo 5 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269 e all'articolo 6 del D.P.C.M. 11 settembre 1989.

2. Per la valutazione dei requisiti del soggetto richiedente la concessione o il rinnovo, la giunta regionale predetermina, sentito il parere della commissione consultiva regionale, criteri oggettivi tali da garantire comunque l'esercizio effettivo degli impianti da parte del titolare della concessione.

Art. 12

Criteri generali per l'autorizzazione alla modifica e al potenziamento

1. L'autorizzazione alla modifica e al potenziamento non è concessa agli impianti che creano intralcio al traffico nel senso indicato all'articolo 13.

Art. 13

Interpretazione del concetto di intralcio al traffico

1. L'intralcio al traffico provocato da un impianto nello svolgimento della sua attività, si verifica quando nel tratto di sede stradale prospiciente l'impianto indipendentemente dal fatto che su di esso la circolazione avvenga in un senso o nei due sensi di marcia e qualunque sia l'ampiezza della sede stradale stessa, l'effettuazione del rifornimento di carburanti comporti l'arresto sulla propria sede o la deviazione dalla propria sede di movimento di una linea di flusso del traffico stesso.

Art. 14

Potenziamento: definizione e condizioni

1. Si intende per potenziamento di un impianto l'aumento del numero dei prodotti erogabili o la sostituzione di un prodotto già presente nella concessione con un altro prodotto, non presente nella concessione originaria.

2. L'autorizzazione al potenziamento può essere concessa a fronte della rinuncia alla concessione di un altro impianto installato e funzionante alla data di presentazione della domanda (erogazione effettiva di carburante negli ultimi dodici mesi) e del previo impegno al relativo smantellamento, da avviare contestualmente all'autorizzazione medesima.

3. Tale rinuncia consente l'aggiunta degli ulteriori prodotti, ovvero il self-service pre-pagamento, eventualmente richiesti con la domanda di potenziamento purché l'impianto interessato disponga delle superfici minime stabilite dal precedente articolo 7.

4. Si applica il comma 6 dell'articolo 9.

5. Gli impianti di solo GPL o di solo metano per uso di autotrazione, installati dopo l'entrata in vigore della presente legge, possono essere potenziati con benzine e gasolio purché si trovino alle distanze indicate al comma 3 dell'articolo 9.

6. La rinuncia alla concessione di impianti che comporti la riduzione del numero di impianti al di sotto del minimo previsto dalla tabella di cui all'articolo 3 del presente piano non è consentita ai fini del rilascio di autorizzazioni a potenziamenti, salvo espresso parere favorevole del comune nel cui territorio ha sede l'impianto rinunciato.

7. Nell'autorizzare i potenziamenti dovranno essere evitate le concentrazioni geografiche, al contrario, nell'interesse dell'utente, dovrà essere favorita una distribuzione omogenea sul territorio dei vari carburanti.

8. Non costituisce potenziamento l'aggiunta della benzina senza piombo.

Art. 15

Autorizzazione al potenziamento: gasolio

1. Ferme restando le condizioni di cui all'articolo 14, l'autorizzazione al potenziamento degli im-

pianti di distribuzione carburanti con il prodotto gasolio può essere concesso agli impianti che ricadono nelle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 3, della presente legge

Art 16

Autorizzazione all'erogazione del prodotto GPL

1 Tenuto conto del combinato disposto di cui al comma 2 dell'articolo 6 e comma 1 dell'articolo 7 del D.P.C.M. 11 settembre 1989, al fine di realizzare una equilibrata distribuzione sul territorio degli impianti di carburanti con prodotto GPL in funzione delle esigenze dell'utenza, l'autorizzazione al potenziamento della gamma dei prodotti con l'aggiunta di GPL alle condizioni stabilite dall'articolo 14 del presente piano, ovvero all'installazione e all'esercizio di impianti di distribuzione di solo GPL, può essere concessa purché l'impianto si trovi ad una distanza, misurata sul percorso più breve, non inferiore a km. 12, da altro impianto, nuovo o già esistente, fornito di prodotto GPL. A tali distanze si deroga solamente per gli impianti situati nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, per i quali si richiede soltanto il rispetto della distanza misurata con il raggio di km. 4 da altro impianto fornito di GPL ovunque localizzato, e per quelli situati nei comuni compresi nelle comunità montane, per i quali si richiede la distanza minima di km. 10, misurata sul percorso più breve.

2 Gli impianti di solo GPL installati dopo l'entrata in vigore della presente legge possono essere potenziati con aggiunta di altri prodotti solo previa rinuncia alle concessioni di due impianti installati e funzionanti alla data di presentazione della domanda di potenziamento e che abbiano effettivamente erogato carburanti negli ultimi dodici mesi precedenti la data predetta.

3. Per gli impianti da installare o già funzionanti sulle strade di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 9 si richiede soltanto il rispetto di una distanza da altro impianto fornito di GPL non inferiore a km. 20 nella stessa direttrice di marcia.

4. In presenza di più richieste di prodotto GPL, la selezione fra le stesse si opera ordinatamente:

- a) in funzione del numero delle concessioni rinunciate all'atto della presentazione della domanda;
- b) in funzione della distanza da altro impianto di distribuzione carburanti fornito di prodotto GPL.

5. In presenza di richieste contestuali di potenziamento con GPL e di installazione di nuovo impianto di solo GPL, a parità di numero di concessioni rinunciate, è data preferenza alla richiesta di potenziamento.

6. I potenziamenti di impianti forniti di GPL con il prodotto metano devono rispettare le distanze di cui al comma 1 dell'articolo 18.

Art. 17

Localizzazione degli impianti eroganti GPL

1 Fermo restando il rispetto delle distanze di sicurezza sancite dal D.P.R. 12 gennaio 1971, n. 208, e successive modificazioni ed integrazioni, i nuovi impianti eroganti GPL possono essere localizzati soltanto nelle zone 3 e 4 del territorio comunale di cui all'articolo 5 del presente piano

Art 18

Metano per uso di autotrazione

1. Fermo restando il rispetto di tutte le condizioni di sicurezza definite dalla legislazione nazionale e regionale sulla materia, avuto riguardo all'attuale estensione della rete di impianti di metano per uso di autotrazione in ambito regionale, il relativo ampliamento è consentito senza le limitazioni di cui all'articolo 14 del presente piano sia con il potenziamento di un impianto di distribuzione carburanti esistente, sia quale insediamento di una nuova struttura per il solo metano purché si trovi ad una distanza, misurata sul percorso più breve, non inferiore a km. 15 da altro impianto fornito di metano. A tali distanze si deroga per gli impianti situati nei comuni con popolazione superiore a 25 mila abitanti, per i quali si richiede soltanto il rispetto della distanza misurata con il raggio di km. 8 da altro impianto di metano ovunque localizzato.

2. Dovrà essere attribuita priorità di installazione alle stazioni di rifornimento per i soli mezzi pubblici adibiti alla circolazione urbana, per le quali si prescinde dal rispetto della distanza di cui sopra.

3. Si applicano al metano per autotrazione i commi 2, 4 e 5 del precedente articolo 16.

4. Le zone del territorio comunale in cui è consentito l'insediamento di impianti eroganti metano sono le zone 3 e 4 di cui all'articolo 5 del presente piano.

5. I comuni già dotati di impianti eroganti metano devono verificare la persistenza delle condizioni di sicurezza all'esercizio dell'attività in relazione al processo di urbanizzazione del territorio comunale, conformemente a quanto previsto dal decreto del ministero degli interni del 24 novembre 1984.

6. I potenziamenti di impianti di metano con prodotto GPL devono rispettare le distanze di cui al comma 1 dell'articolo 16.

Art. 19

Modifiche: definizione e procedure

1. Si intende per modifica il complesso delle operazioni che alterano le strutture fisiche dell'impianto.

2. Non sono soggette ad autorizzazioni le seguenti modifiche di impianti esistenti:

- a) sostituzione di distributori a semplice erogazione con altri a doppia erogazione, per prodotti già autorizzati;

- b) erogazione di benzina senza piombo mediante strutture già installate per la erogazione di benzina normale e/o super;
- c) cambio di destinazione di serbatoio;
- d) aumento del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
- e) sostituzione di miscelatori manuali con altri elettrici o elettronici;
- f) installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
- g) estensione ad altri prodotti del self-service pre-pagamento già esistente;
- h) installazione di attrezzature ed accessori dell'impianto di distribuzione di carburanti, quali servizi igienici, chioschi e pensiline, isole di distribuzione

3 Le variazioni di cui al comma 2 devono essere preventivamente comunicate al comune e realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali

Art. 20

Silenzio-assenso

1. L'aggiunta, in impianti esistenti, di distributori per carburanti già autorizzati, si ritiene assentita qualora il comune non formuli motivate osservazioni entro sessana giorni dalla richiesta da parte del concessionario

Art. 21

Il self-service pre-pagamento

1 Si intende per self-service "pre-pagamento" quel complesso di apparecchiature a moneta o a lettura ottica per l'erogazione automatica del carburante, delle quali l'utente si serve direttamente e per il cui funzionamento non è necessaria l'assistenza di apposito personale.

Art. 22

Autorizzazione alla installazione di self-service pre-pagamento

1 L'autorizzazione all'installazione del complesso di apparecchiatura del tipo self-service pre-pagamento può essere concessa a fronte della rinuncia alla concessione di un altro impianto installato e funzionante alla data di presentazione della domanda (erogazione effettiva di carburante negli ultimi 12 mesi) e del previo impegno al relativo smantellamento da avviare contestualmente alla autorizzazione medesima.

2. Si applicano i commi 3 e 4 del precedente articolo 14.

3. La rinuncia alla concessione di impianti che comporti la riduzione del numero degli impianti al di sotto del minimo previsto dalla tabella di cui all'articolo 3 del presente piano non è consentita ai fini del rilascio di autorizzazioni all'installazione di self-service pre-pagamento, salvo espresso parere favorevole del comune nel cui territorio ha sede l'impianto rinunciato.

4. Fermo restando le condizioni di cui ai commi 1 e 2, l'autorizzazione alla installazione del self-service pre-pagamento è concessa previo parere della commissione regionale di cui all'articolo 11 della presente legge agli impianti che ricadono nelle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 3 della stessa

5 Nei comuni con popolazione inferiore a 3 000 abitanti l'installazione del self-service pre-pagamento è consentita purché l'impianto si trovi ad una distanza non inferiore a m. 300 da altro impianto fornito di self-service pre-pagamento

Art. 23

Autorizzazioni al trasferimento del self-service pre-pagamento

1 È consentito il trasferimento delle apparecchiature di self-service da un impianto a un altro dello stesso concessionario all'interno dello stesso comune, previa rinuncia alla concessione di un altro impianto installato e funzionante.

Art. 24

Definizione di trasferimento

1. Si intende per trasferimento lo spostamento di un impianto dalla posizione in cui si trova in un'altra. Tale trasferimento può avvenire solo all'interno del territorio comunale, fatto salvo il caso di cui al comma 3 dell'articolo 3 del presente piano

Art. 25

Trasferimenti

1. Il comune è tenuto alla ripartizione degli impianti per zone come definite all'articolo 6 del presente piano

2. Per gli impianti situati nella zona 1, cioè nei centri storici, nei cui confronti vige l'obbligo del trasferimento per le incompatibilità di cui al comma 2 del precedente articolo 10 sono accessibili le altre zone; per gli impianti situati nelle zone 2 e 3 il trasferimento può avere come destinazione la zona medesima curando la prossimità ai luoghi di generazione del traffico e, in via subordinata, il trasferimento può avere come destinazione la zona 4.

3. Per gli impianti situati nella zona 4 il trasferimento può essere ammesso solo all'interno della zona in questione al fine di mantenere una distribuzione il più possibile bilanciata degli impianti all'interno del territorio comunale

Art. 26

Autorizzazione al trasferimento dell'impianto

1 L'autorizzazione al trasferimento dell'impianto è concessa, conformemente alle indicazioni del piano regionale, quando si è in presenza di impianti installati e funzionanti e quando la nuova ubicazione prescelta:

- a) rispetti le distanze stabilite dal precedente comma 3 dell'articolo 9;
- b) l'area di destinazione dell'impianto abbia conforme destinazione urbanistica e sia tale da consentire l'espletamento dell'attività di distribuzione senza arrecare pregiudizio al traffico o all'ambiente

2. In occasione del trasferimento non possono essere consentiti trasferimenti parziali di impianti anche quando i singoli apparecchi di erogazione o prodotti di un unico impianto hanno formato oggetto di separate concessioni o autorizzazioni.

Art 27

Incentivi al trasferimento

1. Il comune, al fine di sollecitare il trasferimento degli impianti per la realizzazione degli obiettivi del piano, per il reperimento delle aree in cui trasferire gli impianti può ricorrere allo strumento dell'esproprio per pubblica utilità con riferimento alla delega di cui all'articolo 9 della L.R. 18 aprile 1979, n. 17.

2. Tale suolo viene quindi reso disponibile, sia attraverso l'acquisto sia attraverso la concessione, con la stipulazione di apposita convenzione, prioritariamente agli operatori per cui è sancito l'obbligo del trasferimento.

Art. 28

Garanzia di svolgimento dell'attività

1. All'operatore cui venga a mancare la disponibilità dell'area, per scadenza del contratto di locazione della stessa nell'ambito temporale di validità della concessione, è fatto obbligo di comunicare la situazione al comune competente per territorio almeno centoottanta giorni prima della scadenza del contratto.

2. Il trasferimento deve comunque essere realizzato entro due anni dal momento in cui viene a mancare la disponibilità dell'area di cui al comma 1, ferme restando le condizioni e i limiti di cui agli articoli precedenti.

Art. 29

Impianti ad uso privato

1. Per il rilascio delle concessioni relative agli impianti ad uso privato si applicano i criteri fissati dalla giunta regionale con deliberazioni del 28 dicembre 1989, n. 8590 e 2 aprile 1990, n. 2294, con la precisazione che l'obbligo dell'aggiornamento biennale dell'elenco degli automezzi che utilizzano l'impianto ricorre anche per gli impianti già installati e funzionanti alla data di adozione della citata deliberazione 2294/90.

2. Nel caso in cui il concessionario ometta di comunicare i dati ai fini dell'aggiornamento di cui al precedente comma 1, viene disposta la decadenza della concessione.

3. Il decreto di concessione è revocato qualora il numero complessivo degli automezzi scenda al di sotto del numero minimo stabilito con le deliberazioni della giunta regionale richiamate al precedente comma 1.

4. Il decreto di concessione non può essere trasferito ad altra ditta.

Art 30

Sospensione, decadenza e revoca della concessione e della autorizzazione

1. Per la sospensione dell'esercizio dell'impianto valgono le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto del presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269.

2. Il comune, su motivata richiesta del concessionario, può autorizzare la sospensione dell'attività degli impianti per un periodo non superiore a mesi sei, eccezionalmente prorogabile a mesi dodici qualora non vi ostino le esigenze dell'utenza.

3. Nei casi di documentata causa di forza maggiore il comune può autorizzare la sospensione per tutta la durata dell'impedimento.

4. Il provvedimento di autorizzazione alla sospensione dell'attività dell'impianto deve contenere l'obbligo per il concessionario di rimettere in esercizio l'impianto entro il termine di sospensione autorizzato. Trascorso inutilmente tale termine, il comune diffida l'interessato a riattivare l'impianto entro il termine di giorni trenta, pena la decadenza della concessione.

5. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 18 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269 per quanto riguarda la decadenza del concessionario, la decadenza stessa è altresì disposta nel caso in cui l'impianto sia stato posto in esercizio prima dell'effettuazione del collaudo da parte della commissione prevista dall'articolo 11 della presente legge.

6. Il decreto di concessione può essere revocato per motivi di pubblico interesse nel rispetto delle condizioni e modalità stabilite dall'articolo 18 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269.

Art. 31

Prelievo e trasporto carburanti in recipienti/contenitori

1. Gli operatori economici e gli altri utenti, che hanno necessità di rifornire i propri mezzi fissi o cingolati direttamente sul posto di lavoro, possono ottenere l'autorizzazione al prelievo di carburanti presso impianti di distribuzione prestabiliti e comunque ubicati fuori della sede stradale.

2. L'autorizzazione è rilasciata, su istanza degli interessati, dal comune sede degli impianti presso i quali avviene il rifornimento, ha la validità di un anno e può essere rinnovata. La domanda, in bollo, deve essere corredata da certificato della camera di commercio IAA di data non anteriore a mesi tre e da dichiarazione sostitutiva dell'atto di

notorietà attestante l'elenco dei mezzi da rifornire sul posto di lavoro

3. I mezzi di trasporto ed i recipienti/contenitori devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza

Art 32

Termini per l'ultimazione dei lavori

1. I lavori per la realizzazione di nuovi impianti ovvero per trasferimenti, potenziamenti, concentrazioni e modifiche con self-service prepagamento devono essere eseguiti ed ultimati nel termine massimo di sei mesi dalla data di esecutività del provvedimento di concessione o di autorizzazione salvo proroga del comune di ulteriori sei mesi in caso di comprovata impossibilità ad eseguire i lavori nel termine indicato

2. La richiesta di proroga deve essere presentata dal titolare della concessione o dell'autorizzazione almeno due mesi prima della data di scadenza del termine concesso per l'ultimazione dei lavori

3. Ad avvenuta ultimazione dei lavori il titolare della concessione o dell'autorizzazione deve presentare domanda di collaudo in bollo.

Art 33

Orari e turnazioni

1. In materia di orari e turnazioni relativi agli impianti stradali costituenti la rete di distribuzione di carburanti di cui all'articolo 2 della presente legge ivi compresi gli impianti installati su strade a scorrimento veloce a due o più corsie munite di spartitraffico centrale comunque realizzato, si applicano le norme di cui agli articoli 22 e seguenti della L.R. 28 novembre 1984, n. 38 con la precisazione che le 52 ore settimanali ivi indicate costituiscono un tetto orario minimo eventualmente aumentabile a seguito di accordi fra i concessionari e le organizzazioni dei gestori più rappresentative a livello nazionale.